



Deliberazione n° 36
in data 26/03/2024

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: PARIFICAZIONE CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI – RISCOSSIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – ANNO 2023

L'anno duemilaventiquattro addì ventisei del mese di Marzo, alle ore 16:30 nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede la seduta il Dott. Fabrizio Tondi nella sua qualità di Sindaco

Sono presenti n° 5 componenti ed assenti, sebbene invitati, n° 0

			Pres	Ass
1	TONDI FABRIZIO	Sindaco	P	
2	ROMANI LUCILLA	Vice Sindaco	P	
3	BECHINI ROBERTO	Assessore	P	
4	PIRULLI GIOVANNA	Assessore	P	
5	VOLPINI NICCOLO'	Assessore	P	

TOTALE 5 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricata della redazione del verbale.

Il Sindaco, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la sezione V^a – Il Servizio di Economato e degli Agenti Contabili -, del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n° 63 in data 11/10/2016;

VISTO, in particolare il seguente articolo del suddetto regolamento:

– articolo 40 “Gli agenti contabili” che cita:

*”1) Gli agenti contabili sono i soggetti, tenuti alla resa del conto ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, che hanno in via continuativa maneggio di pubblico denaro (agenti contabili a denaro) o di altri valori o di beni dell’ente (agenti contabili a materia). Per maneggio di denaro (o di “valori di cassa”) si intende la disponibilità di somme per far fronte a spese finalizzate alla gestione dei servizi ovvero la cura della riscossione, la custodia e il versamento in tesoreria di somme date in carico al contabile.
2) A seconda della collocazione rispetto all’amministrazione comunale si distinguono gli agenti contabili interni (che hanno con la stessa un rapporto di dipendenza) e gli agenti contabili esterni (che sono invece legati da un rapporto di diversa natura).*

3) Le funzioni di “agente contabile interno” sono esercitate esclusivamente dai dipendenti designati con apposito provvedimento di Giunta Comunale.

4) Sono agenti contabili esterni il tesoriere, i concessionari del servizio di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, i concessionari di servizi pubblici che incassano denaro di competenza del comune nonché ogni altro soggetto esterno che abbia maneggio del denaro del Comune, conferito da concessione amministrativa, da contratto di appalto o da rapporto giuridico di altro tipo.

6) Qualora in un anno si succedano più agenti per lo stesso servizio, ciascuno rende il conto separatamente e per il periodo della propria gestione.

7) Il Responsabile del servizio finanziario cura la tenuta dell’Anagrafe degli agenti contabili e l’invio della stessa alla Corte dei Conti secondo le modalità stabilite.”

- articolo 41 “Conto giudiziale”, che cita:

“1) Gli agenti contabili di cui al precedente art. 52, sono inoltre soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo gli artt. 93 – 226 – 233 del Tuel e rendono pertanto ogni anno il conto giudiziale della loro gestione.

2) Il conto giudiziale è reso al servizio finanziario entro un mese dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il conto o dalla data di cessazione della mansione di agente contabile.

3) Il servizio finanziario verifica i conti dei singoli agenti in base agli elementi in proprio possesso e alla documentazione eventualmente richiesta agli agenti contabili; terminata positivamente la verifica il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità.

4) I conti sono trasmessi alla Corte dei Conti da parte del servizio finanziario entro il sessantesimo giorno dall’approvazione del rendiconto.”;

VISTO l’art. 93, comma 2 e l’art. 233 del Dlgs. n° 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO di quanto espresso dalla Corte dei conti Sez. Reg. per il Veneto, con deliberazione n. 19/2013, con la quale i gestori delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell’imposta di soggiorno, possono essere considerati agenti contabili di fatto, stante che il maneggio e la custodia di denaro, anche al di fuori di una legittima investitura, implica, comunque l’assunzione della qualifica di agente contabile e l’assoggettamento alla relativa disciplina da parte di chi li svolge;

VISTO:

- l’art. 180 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), convertito con Legge 77/2020 che muta la classificazione giuridica dei Gestori delle strutture ricettive /agriturismi / locazioni turistiche da “Agenti Contabili” a “Responsabili del Pagamento dell’Imposta di Soggiorno” con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
- la sentenza 316/2020 con la quale la Corte dei Conti Toscana, afferma la sopravvivenza della qualificazione di agente contabile alle integrazioni della normativa dell’imposta di soggiorno di cui al DL n. 34/2020;

RILEVATO che con deliberazione consiliare n. 97 del 21/12/2017 è stata istituita l’imposta di soggiorno ed approvato il relativo regolamento;

VISTA la deliberazione consiliare n. 57 del 29/12/2020 con al quale sono state apportate delle modifiche al Regolamento suddetto;

VISTO l’elenco, in atti, da cui si evince che:

1. n. 71 sono le strutture che devono presentare i conti relativamente all’anno 2023;
2. n. 70 sono strutture hanno presentato i conti, conservati in atti presso l’ufficio tributi;

DATO ATTO che tutti i conti (mod 21), relativi alle n. 70 strutture che hanno presentato i conti, sono stati parificati e concordano con le scritture contabili dell’Ente;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di parificare i rendiconti per l'anno 2023 così come presentati dagli agenti contabili;
- di dare atto che i conti suddetti sono conservati in atti presso l'ufficio tributi;
- di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000.

Inoltre, stante l'urgenza, A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D.Lgs. N° 267 del 18/08/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Dott. Fabrizio Tondi

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Simona Barbasso Gattuso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.